



Ispettorato territoriale del lavoro di Prato – Pistoia

**Procedura a contrarre per l'affidamento diretto in concessione mediante trattativa diretta sul MEPA del servizio di erogazione di cibi e di bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici da allocare presso le sedi di Prato e Pistoia dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Prato-Pistoia previa indagine di mercato svolta attraverso avviso per manifestazione di interesse con richiesta di preventivo**

CIG ZD737860BB

## Sommario

<b>ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE</b> .....	4
<b>ART.2 - IDENTIFICAZIONE DEI LUOGHI INTERESSATI</b> .....	5
<b>ART. 3 - CONTROPRESTAZIONE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO</b> .....	5
<b>ART. 4 – CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI</b> .....	5
<b>ART. 5 – ONERI PER L’AVVIO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO</b> .....	6
<b>Art. 6 - SISTEMA HACCP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS)</b> .....	7
<b>ART. 7 - MODIFICHE AL NUMERO DEI DISTRIBUTORI</b> .....	7
<b>ART. 8 - VARIAZIONI DI GENERI RISPETTO ALL’OFFERTA</b> .....	7
<b>ART. 9 - REVISIONE PREZZI</b> .....	7
<b>ART. 10 - TEMPI DI INSTALLAZIONE</b> .....	7
<b>Art. 11 - MATERIALI DI CONSUMO</b> .....	8
<b>ART. 12 - SCELTA DEI PRODOTTI</b> .....	8
<b>ART. 13 - TRASPORTI</b> .....	8
<b>ART. 14 – SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI PRODOTTI DI CONSUMO IN VENDITA</b> .....	8
<b>Art. 15 – VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI</b> .....	9
<b>ART. 16 - CORRISPETTIVO DI GESTIONE</b> .....	9
<b>ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA</b> .....	10
<b>Art. 18 - ASSICURAZIONE RCT/O - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E PER DANNI</b> ..	10
<b>ART. 19 - SPESE E TASSE INERENTI ALL’AVVIO E L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO</b> .....	11
<b>ART. 20 - UTENZE IDRICHE ED ELETTRICHE</b> .....	11
<b>ART. 21 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO</b> .....	11
<b>ART. 22 - FALLIMENTO</b> .....	11
<b>ART. 23 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO</b> .....	11
<b>ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA</b> .....	11
<b>ART. 25 - VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA</b> .....	12
<b>ART 26 - DIRITTO DI CONTROLLO DELL’ISPettorATO</b> .....	12
<b>ART. 27 - CONTESTAZIONI E PENALI</b> .....	12
<b>ART. 28 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE</b> .....	13
<b>ART. 29 - OFFERTE ANOMALE</b> .....	13
<b>ART 30 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b> .....	13
<b>ART. 31 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</b> .....	13
<b>ART. 32 - OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE C.C.N.L.</b> .....	13
<b>ART. 33 - NORME DI SICUREZZA</b> .....	14
<b>ART. 34 - RESPONSABILE UNICO DEL SERVIZIO, RUP, E IL DEC</b> .....	14

<b>Art. 35 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 36 - FORO COMPETENTE .....</b>	<b>15</b>

## PREMESSA

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro - d'ora in avanti "Ispettorato" – ha avviato una indagine di mercato svolta attraverso avviso per manifestazione di interesse con richiesta di preventivo per diretto in concessione mediante trattativa diretta sul MEPA del servizio di erogazione di cibi e di bevande calde e fredde a mezzo di n. 4 distributori automatici da allocare presso le sedi di Prato e Pistoia dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Prato-Pistoia, per un periodo di tre anni, per la durata di tre anni a far data dall'installazione effettiva delle macchine e fino al compimento del terzo anno di cui uno per sede dedicato all'erogazione di bevande calde e uno per sede dedicato all'erogazione di bevande fredde e alimenti confezionati.

La concessione è disciplinata:

- dalle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per le parti espressamente richiamate;
- dalla normativa di settore (fornitura di pubblici servizi in concessione);
- dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1579, recante la disciplina della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché dell'attività negoziale dell'Agenzia;
- dagli atti di gara (Lettera di Invito, Disciplinare di Gara, il presente Capitolato Speciale d'Oneri nonché ogni prescrizione contenuta in tutta la documentazione di gara);
- dalle norme del Codice Civile e Codice Penale, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopraindicate.
- quelle a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (tra cui d.lgs. n. 81/2008);
- normativa europea e nazionale in materia di sicurezza alimentare (tra cui DPR 327/80, Reg CE 178/2002, Reg CE 852/2004, Reg CE 1169/2011, Direttiva CE 41/2004, d.lgs. 193/2007);
- regolamenti europei in materia di HACCP;
- circolari Ministero della Sanità in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;
- norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia (L. 123/2005);
- disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano (D.M. 7 febbraio 2012, n. 25);
- linee guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25;
- criteri minimi ambientali applicati al settore della ristorazione (Allegato 1 del DM 25.7.2011 in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011 "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari") – ove compatibile.

## ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato Speciale d'Oneri ha per oggetto l'affidamento della concessione del servizio di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde mediante l'installazione, manutenzione e rifornimento di n. 4 distributori automatici da allocare presso le sedi di Prato e Pistoia dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Prato-Pistoia.

Le ditte interessate a manifestare interesse possono - previo appuntamento con il RUP – visionare gli spazi interessati all'installazione delle apparecchiature ed effettuare analisi di fattibilità tecnica - economica.

Secondo il sistema di classificazione unico per i contratti, il servizio di cui trattasi è identificabile con codice CPV (Vocabolario comune per gli appalti pubblici) come di seguito riportato:

Descrizione attività	Principale/accessoria	CPV
Distributori automatici	Principale	42933000-5

Il contratto non è suddiviso in lotti al fine di conseguire economie di mercato, soddisfare esigenze di uniformità di gestione e controllo del servizio stesso nonché garantire un livello prestazionale all'utenza qualitativamente uniforme fra tutte le strutture.

L'operatore economico riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti i documenti riferibili alla manifestazione d'interesse essa relativi e si impegna alla prestazione in conformità all'offerta presentata attraverso il preventivo.

Il Concessionario deve eseguire i servizi in conformità alle specifiche tecniche minime riportate nel presente capitolato nonché a regola d'arte e in piena autonomia organizzativa. Il servizio deve essere svolto in un'ottica di massimizzazione della soddisfazione dell'utente.

Il contratto avrà una durata di tre anni, a far data dall'installazione effettiva delle macchine e fino al compimento del terzo anno.

Altre possibili opzioni contrattuali relative alla durata sono:

1. L'affidatario dovrà continuare il servizio alle condizioni convenute per ulteriori 90 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del contratto, ove non sia stato possibile espletare in tempo le procedure per pervenire ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (c.d. "proroga tecnica"). In tal caso la

stazione appaltante darà comunicazione scritta all'affidatario almeno 60 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del contratto.

2. È ammessa l'esecuzione del contratto anticipata delle prestazioni contrattuali, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, nelle ipotesi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

## ART. 2 - IDENTIFICAZIONE DEI LUOGHI INTERESSATI

Il numero di sedi e potenziali utenti del servizio in questione, così come indicato nella tabella seguente:

Indirizzo dove posizionare i distributori	N. di distributori	Numero approssimativo di potenziali utenti dipendenti
Viale Adua 123, piano secondo (PT)	2	25*
Via Valentini 10/12, piano quarto (PO)	2	35*
<b>TOTALI</b>	<b>4</b>	<b>60</b>

\*sede con media affluenza di pubblico,

## ART. 3 - CONTROPRESTAZIONE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nelle entrate derivanti dalla somministrazione agli utenti di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici ed è omnicomprensiva di tutte le prestazioni richieste.

L'importo del canone annuo offerto in sede di gara dal Concessionario verrà maggiorato in presenza di:

- distributori "a freddo" con potenza assorbita in standby superiore a 300Wh o con potenza massima assorbita di 600Wh
- distributori "a caldo" con potenza assorbita massima superiore a 2.000Wh.

La predetta maggiorazione sarà applicata, per ciascun distributore, nella misura del 10% per ogni 50Wh aggiuntive rispetto ai limiti suddetti.

Il corrispettivo annuo è comprensivo anche del rimborso delle spese sostenute dall'Ispettorato per i consumi di energia elettrica. L'operatore economico, nella determinazione dell'offerta del canone minimo, dovrà tener conto di ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio affidato in concessione.

L'importo minimo del canone previsto per la durata della concessione è di € 3.000,00 (/00), pari al canone di gestione che il concessionario dovrà versare all'Ispettorato per l'intera durata della concessione.

Gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a € 50 (cinquanta).

Ulteriori costi, oneri e canoni saranno a carico del concessionario che avrà cura di richiedere tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie.

Il canone di concessione deve essere corrisposto annualmente e versato in un'unica rata anticipata, rispetto all'anno di riferimento, entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'Ispettorato.

La prima fatturazione avverrà entro i sei mesi successivi alla firma del contratto.

## ART. 4 – CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE DISTRIBUTTRICI

Le macchine distributtrici dovranno:

- a) consentire l'erogazione di bevande calde, bevande fredde, alimenti preconfezionati (snack), in lattina, in bottigliette PET o tetrapak e altre confezioni;
- b) avere una data di fabbricazione non anteriore al 01.01.2021;
- c) accettare come strumento di pagamento le monete ed essere tutti muniti di servizio di "rendiresto" in moneta contante;
- d) essere muniti di gettoniera rendi resto, che accetta monete da € 0,05; € 0,10; € 0,20; € 0,50; € 1,00 e € 2,00; il pagamento potrà avvenire anche tramite chiavi elettroniche con credito ricaricabile presso ogni distributore;
- e) segnalare chiaramente e tempestivamente l'eventuale assenza di monete per il resto;
- f) garantire, in caso di malfunzionamento o di mancata erogazione dei prodotti richiesti e pagati, la restituzione delle somme indebitamente trattenute;
- g) prevedere anche un sistema di pagamento elettronico, utilizzabile con specifico dispositivo personale dell'utente (es. chiavetta con microchip/RFID); in tal caso il dispositivo può essere fornito all'utente con un eventuale deposito cauzionale di max di € 3,00;

- h) consentire all'utente la completa possibilità di scelta della quantità di zucchero, compresa la possibilità di assenza completa di zucchero;
- i) essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno;
- j) tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- k) avere le superfici, che possono venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo e conforme alle normative vigenti;
- l) essere collocati ad adeguata distanza da sorgenti di calore o comunque da fonti che possano pregiudicare la salubrità degli alimenti distribuiti;
- m) essere collocati in maniera tale da non ostacolare le vie d'esodo e le uscite di sicurezza;
- n) essere dotati di una targhetta riportante il recapito telefonico del referente del Concessionario a cui rivolgersi in caso di urgenza/malfunzionamento della macchina o reclami;
- o) avere un'adeguata e costante autonomia di bicchierini e palette;
- p) essere dotati di idonea omologazione, marchio CE;
- q) essere dotati di interruttore magnetotermico con blocco differenziale che interviene anche in caso di incendio;
- r) essere ad alta efficienza energetica rientrabile almeno nella classe energetica A, secondo il protocollo di consumo energetico EVA EMP (ultima versione);
- s) essere dotati di impianto refrigerante privo di CFC. I fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale;
- t) essere dotati di idonei filtri per la purificazione dell'acqua;
- u) essere rispondenti a tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche, sia italiane sia europee, vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, di compatibilità elettromagnetica e di disciplina fiscale, con particolare riguardo alle norme:
  - decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro";
  - decreto legislativo n. 17/2010 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE";
  - Norma CEI EN 606635 -2-75 "Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita";
  - legge n. 283/1962 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" e relativo regolamento di esecuzione DPR 327/1980;
  - Regolamento (UE) N. 1169/2011 "Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori";
  - decreto legislativo n. 127/2015 "Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23" con particolare riguardo all'art.2 "Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi."
  - essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie prescritte dall'art. 32 del D.P.R. n. 327 del 26/03/1980.

Il Concessionario è tenuto, altresì, a fornire all'Ispezzorato, prima della stipula del contratto, le schede tecniche relative a tutti i distributori installati con le caratteristiche delle apparecchiature, le relative omologazioni e le certificazioni di conformità nonché i consumi energetici.

Il Concessionario può, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione deve essere sempre data anticipatamente comunicazione scritta al RUP che valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.

Al termine del contratto il Concessionario dovrà rimuovere, a proprie spese e senza onere alcuno per l'Ispezzorato, le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro il termine di 15 giorni dalla scadenza.

Il Concessionario dovrà presentare tutte le istanze e comunicazioni alle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Oneri. A carico del Concessionario sono poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori.

## **ART. 5 – ONERI PER L'AVVIO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Sono a carico del Concessionario:

- a) la fornitura di distributori automatici idonei in tipologia e dimensione a rendere un soddisfacente servizio e a far fronte alle necessità del personale dell'Ispezzorato;
- b) l'installazione dei distributori negli spazi indicati dall'Ispezzorato in fase di affidamento. Durante lo svolgimento del contratto, l'Ispezzorato si riserva comunque la possibilità di disporre spostamenti dei distributori installati in altre zone ritenute idonee.
- c) la fornitura dei prodotti erogati dai distributori automatici;
- d) l'installazione e la gestione di eventuali depuratori, filtri o addolcitori per acqua;
- e) tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori;

- f) la collocazione, in prossimità dei distributori automatici, di idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio atti alla raccolta differenziata in maniera conforme alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata;
- g) la presentazione di tutte le istanze e comunicazioni alle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato e l'acquisizione dalle autorità preposte di tutte le necessarie licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare previste dalla normativa vigente. Tali licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati, anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che possano essere emanate nel corso dell'espletamento del contratto;
- h) la rimozione dei distributori al termine del contratto o in qualsiasi momento l'Ispettorato lo richieda, a suo insindacabile giudizio. Al termine del contratto la rimozione deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza del contratto medesimo, senza necessità di richiesta da parte dell'Agenzia. In caso di mancata rimozione e ritiro dei distributori, l'Ispettorato provvederà direttamente alla loro rimozione, ritiro e deposito a spese del concessionario rivalendosi sulla cauzione, salvo il risarcimento del maggiore danno subito;
- i) il Concessionario dovrà provvedere, alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dei distributori e dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse;
- j) la nomina di un referente unico come responsabile del servizio, reperibile via cellulare da comunicare all'atto della stipula del contratto. In caso di chiamata per guasto e/o per esaurimento, anche parziale di prodotti e/o ingredienti il concessionario dovrà intervenire tempestivamente dalla chiamata medesima, nelle giornate lavorative e nel rispetto degli orari d'ufficio per tutti i giorni dell'anno e dovrà assicurare in tale orario la reperibilità di un operatore.

Eventuali disservizi saranno segnalati al Concessionario tramite l'Ufficio del Consegnatario.

#### **Art. 6 - SISTEMA HACCP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS)**

Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal decreto legislativo n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE.

Il Concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori. Il Concessionario dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (Reg. CE n. 852/2004).

#### **ART. 7 - MODIFICHE AL NUMERO DEI DISTRIBUTORI**

Durante lo svolgimento del contratto, l'Ispettorato si riserva la possibilità di richiedere l'installazione di altri distributori nel limite del 50%, o di variare in diminuzione il numero totale dei distributori nel medesimo limite del 50%.

In caso di aumento o diminuzione del numero dei distributori il corrispettivo di gestione da corrispondere o da detrarre verrà adeguato proporzionalmente e calcolato in dodicesimi di anno.

#### **ART. 8 - VARIAZIONI DI GENERI RISPETTO ALL'OFFERTA**

Per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori il concessionario potrà, solamente dietro autorizzazione scritta di questa stazione appaltante, sostituire alcuni prodotti indicati nell'offerta con altri della stessa tipologia purché rispondenti ai criteri come meglio indicati dall'art. 6 del presente Capitolato Speciale d'Oneri, a condizione che la qualità e quantità del nuovo prodotto non sia inferiore a quella precedente e sempre che il prezzo del nuovo prodotto non sia superiore a quello del prodotto precedente.

I prodotti indicati nell'offerta o sostituiti come sopra previsto, dovranno essere sempre presenti nei distributori, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 del presente Capitolato Speciale d'Oneri.

#### **ART. 9 - REVISIONE PREZZI**

La revisione dei prezzi dei prodotti offerti in gara così come il corrispettivo della concessione parimenti offerto in tale sede dalla Ditta affidataria, per gli anni successivi al primo, potrà avvenire solo mediante apposita istruttoria, in accordo con l'Ispettorato.

#### **ART. 10 - TEMPI DI INSTALLAZIONE**

Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto dovrà effettuarsi l'attivazione del servizio, in tutti gli immobili. A tal fine la ditta affidataria dovrà dare comunicazione scritta circa la data effettiva di messa in opera delle macchine. Tale data verrà considerata come data di inizio effettivo del servizio.

## **Art. 11 - MATERIALI DI CONSUMO**

Tutte le bevande devono essere erogate in bicchieri e con palette per mescolare le bevande realizzati, a pena di risoluzione del contratto, in materiale compostabile ai sensi della Direttiva Comunitaria EN13432 (in cartoncino accoppiato in PLA, in polpa di cellulosa, in cartone Mater-Bi o in legno). All'inizio del servizio, il Concessionario è tenuto a fornire all'Ispettorato la certificazione che il materiale utilizzato per i bicchieri e le palette sia "biodegradabile e compostabile" secondo la norma UNI EN 13432.

Tutti i prodotti alimentari preconfezionati devono essere erogati ponendo la massima attenzione possibile alla tutela dell'ambiente

## **ART. 12 - SCELTA DEI PRODOTTI**

L'Ispettorato si riserva la facoltà di decidere:

- la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione;
- specifici prodotti (identificati con marca e modello) da distribuire nel 20% delle spirali presenti in ciascun distributore. Il calcolo del valore assoluto derivante dal suddetto limite percentuali deve essere arrotondato all'unità superiore.

## **ART. 13 - TRASPORTI**

L'Affidatario deve utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci, quali:

- Mezzi di trasporto su ferro;
- Veicoli, almeno euro 6;
- Veicoli elettrici;
- Vetture ibride.

## **ART. 14 – SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI PRODOTTI DI CONSUMO IN VENDITA**

Nei distributori automatici devono essere sempre disponibili prodotti:

- di alto livello qualitativo;
- conformi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e igiene alimentare;
- con confezioni:
  - a) conformi alle normative vigenti in materia di prodotti alimentari (con particolare riguardo al Regolamento comunitario n.1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e del collegato decreto legislativo n. 231/2017) e con indicazione di tutte le sostanze alimentari di cui è composto ciascun prodotto posto in distribuzione;
  - b) di materiale idoneo all'imballaggio della particolare derrata alimentare in esse contenuta;
  - c) costantemente chiuse o sigillate ed intatte;
  - d) rispondenti ai requisiti di cui all'Allegato F, della parte IV "Rifiuti" del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

**È comunque tassativamente vietato utilizzare:**

- **alimenti transgenici;**
- **conservanti ed additivi chimici non autorizzati per legge;**
- **ogni forma di riciclo di prodotti avanzati;**
- **alimenti scaduti**

La tipologia di prodotti erogati e le loro caratteristiche minime dovranno essere le seguenti:

### *1) BEVANDE CALDE*

- caffè espresso macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè per ciascuna erogazione;
- caffè lungo, caffè macchiato, caffè decaffeinato, caffè d'orzo (almeno gr. 7 di caffè d'orzo per ciascuna erogazione), caffè ginseng, ginseng, caffè con cioccolato;
- cappuccino: almeno gr. 8 di latte in polvere per ciascuna erogazione, cappuccino d'orzo, cappuccino decaffeinato, cappuccino con cioccolato, cappuccino con ginseng;
- latte: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere per ciascuna erogazione, latte macchiato: almeno gr. 8 di latte in polvere e gr. 6,5 di caffè per ciascuna erogazione;
- cioccolato: almeno gr. 25 di cacao in polvere per ciascuna erogazione;
- tè, camomilla: almeno gr. 14 di polvere per ciascuna erogazione;

### *2) ACQUA E BEVANDE FREDE*

- acqua minerale naturale e frizzante, in bottiglia di P.E.T. da l. 0,5;
- bevande in tetrapak e altre confezioni ml. 200 (succhi di frutta vari);
- bevande fredde di prima qualità in lattina da ml. 330 (bevande gassate di marche maggiormente conosciute, the ed altro);
- spremute d'arance/mandarino/pompelmo di prima qualità in tetrapak o in bottiglia P.E.T. o blister;

### 3) ALIMENTI

Con riferimento agli elementi preconfezionati, in ogni distributore dovranno essere sempre presenti:

- almeno tre prodotti provenienti dalla rete del commercio equo e solidale e quindi prodotti importati e distribuiti da organizzazioni accreditate a livello nazionale e internazionale (ad esempio WFTO a livello internazionale e AGICES a livello nazionale) o in quanto certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio FLO a livello internazionale e Fair Trade Transfair Italia a livello nazionale), così come indicato dalla risoluzione del Parlamento Europeo n. A6-0207/2006 approvata il 6 luglio 2006;
- almeno tre prodotti di provenienza locale (filiera di produzione e confezionamento corta, prodotto all'interno della regione Lazio);
- almeno due prodotti provenienti da coltivazione biologica certificata in conformità al Regolamento UE 2018/848;
- Snack salati e dolci di marchi primari garanzia di qualità;
- Patatine classiche e al formaggio, bruschettine, schiacciatine, crostini, crackers, tarallucci, mais tostato, pop-corn, frutta secca (contenuto minimo gr. 30) di marchi primari garanzia di qualità;
- Biscotti secchi, farciti, wafer, (contenuto minimo gr. 45) di marchi primari garanzia di qualità;
- Merendine semplici, farcite, ipocaloriche, senza glutine (contenuto minimo gr. 45) di marchi primari garanzia di qualità;
- Croissant di marchi primari garanzia di qualità;
- Barrette varie di cioccolato e di cereali di marchi primari garanzia di qualità;
- Panini/tramezzini farciti freschi (almeno due tipologie per prodotto) con scadenza non superiore a 7 giorni dal confezionamento e con farciture non inferiore a 50 gr.;

L'operatore economico dovrà produrre, in allegato al preventivo, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione.

## Art. 15 – VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI

In sede di valutazione dei preventivi verranno valutati positivamente in maniera complessiva e non per singoli aspetti:

1. prezzo dei prodotti in rapporto alla qualità espressa,
2. maggior canone offerto rispetto al minimo,
3. qualità del caffè, della miscela arabica;
4. qualità delle bevande e degli snack;
5. anno di costruzione delle macchine erogatrici;
6. tempistiche di sostituzione, manutenzione ed assistenza offerte dagli operatori economici che manifesteranno il proprio interesse;

il giudizio del RUP sarà, in tal senso, insindacabile.

## ART. 16 - CORRISPETTIVO DI GESTIONE

L'Ispettorato si impegna a fornire l'energia elettrica per i distributori automatici da allocare presso le sedi dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Prato-Pistoia. Sarà a carico della Ditta affidataria rifornire di acqua i distributori automatici attraverso contenitori sigillati salvo che l'Operatore Economico opti per l'allaccio dei distributori alla rete idrica laddove possibile, nel qual caso l'Ispettorato garantirà la fornitura dell'acqua agli erogatori a fronte della corresponsione di una maggiorazione del 20% sul canone minimo o sul diverso canone indicato in sede di preventivo.

Il corrispettivo di gestione è costituito da: canone di gestione, importo offerto in aumento sulla base d'asta così come determinato all'art. 3 del presente Capitolato pari al rimborso forfettario delle spese relative alla fornitura dell'energia elettrica che il concessionario corrisponderà all'Ispettorato.

L'ammontare complessivo annuale del corrispettivo di gestione dovrà essere pagato in rate semestrali anticipate; entro un mese dalla sottoscrizione del contratto per la prima rata ed entro un mese dalle scadenze semestrali per le rate successive. La Ditta affidataria sarà tenuta a trasmettere all'Ispettorato copia della quietanza dell'avvenuto pagamento di ogni rata semestrale.

I lavori per l'installazione e l'allacciamento delle macchine distributrici all'impianto elettrico nei punti individuati dall'Ispettorato, saranno effettuati a cura e spese del concessionario, a regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti.

Ogni altra spesa sarà a carico del concessionario. È fatto divieto all'affidatario di scomputare o diminuire importi dovuti, per qualunque contestazione o richiesta egli intenda promuovere nei confronti di questa stazione appaltante.

## **ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA**

All'atto della sottoscrizione del contratto l'affidatario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione in oggetto, nonché del risarcimento danni derivante dall'eventuale inadempimento, fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), pari al 10% del canone triennale offerto, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, del c.c.;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) l'escussione della cauzione per il pagamento di penali;
- e) l'escussione della cauzione per il mancato pagamento verso il personale delle retribuzioni e tutti i relativi oneri quali ad esempio contributi previdenziali, trattamento di fine rapporto, etc.;
- f) di aver preso visione di tutti i documenti di gara compreso lo schema di contratto e di accettare tutte le obbligazioni

in essi contenute.

L'Ispettorato svincolerà e restituirà il deposito alla scadenza contrattuale, con apposita comunicazione formale, solo dopo che siano state regolarizzate e liquidate le eventuali pendenze e qualora non siano stati riscontrati danni o cause di possibili danni per l'Ispettorato stesso.

In caso di inadempienze da parte del Concessionario, l'Ispettorato ha piena facoltà di procedere, senza bisogno di diffida né procedimento giudiziario, all'incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente derivante dalle predette inadempienze. Resta salvo per l'Ispettorato l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ispettorato abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

La predetta garanzia deve essere sottoposta in bozza per la preventiva approvazione dall'Ispettorato e deve essere fornita, attiva e valida, entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del contratto, contestualmente all'emissione del certificato finale di regolare prestazione del servizio.

## **Art. 18 - ASSICURAZIONE RCT/O - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E PER DANNI**

Ogni responsabilità sia civile sia penale, per danni in relazione all'espletamento del servizio o causa ad esso connessa, che derivassero all'Ispettorato o a terzi, cose o persone, sono poste, senza riserve od eccezioni, a totale carico dell'Affidatario.

L'Affidatario è espressamente obbligato a tenere sollevata ed indenne l'Ispettorato e gli utenti da tutti i danni, diretti ed indiretti, che possano comunque ed a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente Capitolato.

A tal fine, l'Affidatario, con effetti dalla data di decorrenza di avvio del servizio, si obbliga a stipulare con primario assicuratore, una polizza assicurativa RCT/O rispondente ai seguenti requisiti:

1. Massimale RCT 1.500.000,00 unico per sinistro/anno
2. Massimale RCO 5.000.000,00 per sinistro/anno con sotto-limite di Euro 2.000.000,00 per persona

Le predette coperture assicurative devono comprendere le seguenti garanzie minime:

- a) RC committenza di lavori e/o servizi;
- b) danni a cose in consegna e/o custodia (tra cui incendio, scoppio, allagamento);
- c) danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo (tra cui tossinfezione alimentari e/o avvelenamenti);
- d) danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- e) interruzioni o sospensioni di attività di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- f) malattie professionali;
- g) danno Biologico;
- h) buona fede INAIL.

La copertura assicurativa RCT/O deve essere mantenuta in vigore per tutta la durata del servizio con obbligo in capo all'Affidatario di dimostrare ad ogni scadenza annuale il rinnovo della polizza mediante regolare quietanza firmata o presentazione di nuova polizza con le medesime caratteristiche.

L'Ispettorato deve essere in ogni caso tenuta indenne dall'Affidatario per i danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative stipulate dall'Affidatario.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Ispettorato e pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del Capitolo 5 art.25, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

La predetta polizza deve essere sottoposta in bozza per la preventiva approvazione dall'Ispettorato e deve essere fornita, attiva e valida, entro i termini previsti per la stipulazione del contratto

#### **ART. 19 - SPESE E TASSE INERENTI ALL'AVVIO E L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Tutti gli oneri, comprese imposte o tasse, necessari per la registrazione del contratto, l'avvio e l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, senza alcuna eccezione, sono interamente a carico del Concessionario. L'Ispettorato resta completamente sollevato da qualsiasi onere e responsabilità.

L'Ispettorato resta sollevato da qualsiasi onere aggiuntivo che dovesse derivare da fatti non prevedibili alla stipula del contratto.

#### **ART. 20 - UTENZE IDRICHE ED ELETTRICHE**

L'Ispettorato si assume l'obbligo di fornire a propria cura e spesa l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento dei distributori automatici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili e le condizioni logistiche dei locali. Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili.

Tali utenze dovranno essere utilizzate comunque con parsimonia e con diligenza, esclusivamente per l'espletamento del servizio. Per quanto riguarda eventuali *black-out*, o qualunque tipologia di malfunzionamenti, delle utenze sopra citate, di natura accidentale e comunque non prevedibili, l'Ispettorato non sarà ritenuto responsabile in alcun modo, sia per i mancati guadagni dovuti alla temporanea sospensione dell'attività, sia per eventuali danni che ne potessero derivare alle apparecchiature, attrezzature e beni deperibili utilizzati dal concessionario.

#### **ART. 21 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

L'Ispettorato si riserva la facoltà di sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici sullo stabile ove ha sede il servizio in questione. In tale evenienza il canone dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo di sospensione.

#### **ART. 22 - FALLIMENTO**

In caso di fallimento o di altra procedura concorsuale che non determini continuità aziendale del Concessionario, il contratto si intende senz'altro risolto e l'Ispettorato provvederà nei termini di legge

#### **ART. 23 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la sub-concessione ed è vietato l'utilizzo degli spazi messi a disposizione dall'Ispettorato per uso diverso da quello cui sono espressamente destinati.

Salvo i casi espressamente previsti per legge dal vigente codice dei contratti è vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso con incameramento totale della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'Ispettorato, fatti salvi i maggior danni conseguenti accertati.

#### **ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, e quindi la presente disposizione costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice civile, le seguenti fattispecie:

- a) cessione o di cessazione dell'attività del Concessionario;
- b) mancata osservanza del divieto di subconcessione;

- c) utilizzo di prodotti alimentari in violazione di norme di legge relative a produzione, etichettature, confezionamento e trasporto;
- d) frode, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- e) casi di intossicazione alimentare;
- f) ritardo di oltre 15gg dall'attivazione del servizio;
- g) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Ispettorato;
- h) uso diverso degli spazi rispetto a quello stabilito dal contratto;
- i) non ottemperanza, entro 5 giorni, alle prescrizioni dell'Ispettorato in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati;
- j) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- k) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti di ammissione alla gara;
- l) mancato pagamento o recidiva morosità di oltre 3 mesi nel pagamento dei canoni di concessione e delle somme dovute a qualsiasi titolo all'Ispettorato;
- m) mancata stipulazione o rinnovo della polizza assicurativa prevista dal presente capitolato;
- n) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ispettorato;
- o) sospensione o interruzione ingiustificata del servizio per oltre 5 gg durante l'intero periodo della concessione;
- p) a seguito di almeno tre violazioni degli obblighi contrattuali contestati formalmente nell'arco di dodici mesi;
- q) qualora, a seguito di rilevazioni effettuate dalle competenti Autorità, risultino accertate infrazioni igienico-sanitarie od inerenti al lavoro;
- r) erogazione di bevande con bicchieri e palette diverse di qualità inferiore a quelle previste dal presente Capitolato 2 art.14;
- s) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ispettorato, in forma di lettera spedita via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora si verifichi la risoluzione contrattuale per i motivi sopra indicati o per altri gravi motivi da imputarsi al Concessionario, l'Ispettorato provvederà all'incameramento della cauzione e al risarcimento dei danni procurati all'Ispettorato.

## **ART. 25 - VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA**

L'Ispettorato potrà applicare un sistema per il monitoraggio della soddisfazione dell'utenza. Tale sistema verrà impiegato per individuare interventi correttivi finalizzati a migliorare la qualità del servizio.

I risultati dei sondaggi saranno comunicati al concessionario, che sarà tenuto ad assumere le iniziative necessarie per rimuovere gli eventuali risultati negativi.

## **ART 26 - DIRITTO DI CONTROLLO DELL'ISPETTORATO**

È facoltà dell'Ispettorato effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per valutare:

- a) la qualità del servizio offerto e verificarne la rispondenza alle prescrizioni contrattuali e del Capitolato;
- b) la qualità dei prodotti erogati, con ricorso anche ad analisi presso laboratori di propria scelta senza che il concessionario possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.

Il personale del Concessionario non deve interferire sulle procedure di controllo degli incaricati dell'Ispettorato.

## **ART. 27 - CONTESTAZIONI E PENALI**

Qualora si verificano inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Ispettorato promuoverà la contestazione degli addebiti in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, che dovrà fornire, in forma scritta, le controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, l'Ispettorato procederà direttamente all'applicazione delle seguenti penali fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno per:

- mancata pulizia/sanificazione dei distributori così come offerto in sede di gara comporterà una applicazione di una penale pari ad € 100,00 (cento/00);
- mancato rispetto della cadenza di rifornimento dei prodotti così come offerto in sede di gara comporterà una applicazione di una penale pari ad € 100,00 (cento/00);
- mancata tempestività dell'intervento su chiamata in caso di malfunzionamento e/o per esaurimento anche parziale di prodotti e/o ingredienti dei distributori difforme da quanto offerta ed accettata in sede di gara comporterà una applicazione di una penale: € 50,00 (cinquanta/00).

- per ogni giorno di ritardo nella consegna di ogni impianto attivo e funzionante, oltre i 15 giorni previsti dall'art. 5 del presente Capitolato Speciale d'Oneri, comporta una penale pari a € 100,00 (cento/00).
- variazioni di generi alimentari diversi da quanto offerto ed accettato in sede di gara comporterà una applicazione di una penale di € 50,00 (cinquanta/00).

Le sanzioni sopra espresse non saranno applicate nel caso che gli impedimenti siano stati determinati da fattori tecnici non imputabili all'azienda.

L'applicazione delle penali non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.

L'Ispettorato potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo ovvero in difetto avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida ulteriore, accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Ispettorato a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di inadempienza del Concessionario, resta ferma la facoltà dell'Ispettorato di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato addebitando al Concessionario, i relativi costi sostenuti maggiorati del 25%.

## **ART. 28 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE**

L'affidatario dovrà comunicare all'Ispettorato qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione ecc.).

## **ART. 29 - OFFERTE ANOMALE**

In considerazione del fatto che la procedura in questione darà luogo ad una concessione di servizi, non si procederà alla verifica ai sensi dell'art. 97 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

## **ART 30 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. e si impegna a dare immediata comunicazione all'Ispettorato ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Prato o di Pistoia della notizia dell'inadempimento della eventuale propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010.

## **ART. 31 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La stipula del contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli sull'operatore economico.

L'affidatario si impegna a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata, previo versamento della cauzione definitiva e stipula della polizza indicata nel Capitolato Speciale d'Oneri.

## **ART. 32 - OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE C.C.N.L.**

Nell'esecuzione del servizio l'affidatario deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve:

- possedere adeguata professionalità e qualifica;
- operare conformemente alle prescrizioni delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare e alle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, rispettando delle che sono le direttive contenute nel Codice di Comportamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro di cui al decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 4 del 24 gennaio 2022. La violazione degli obblighi previsti dal predetto codice di comportamento comporterà per l'Ispettorato nazionale del lavoro la facoltà di risolvere il contratto qualora la stessa sia ritenuta grave. La gravità è valutata in ogni singolo caso o riguardo al comportamento tenuto dall'impresa e all'entità del pregiudizio arrecato anche al decoro o al prestigio dell'amministrazione affidataria.

Le diverse fasi del servizio oggetto del presente Capitolato devono essere svolte da personale:

- a) professionalmente adeguato;
- b) regolarmente assunto e retribuito dal Concessionario;
- c) in possesso dei requisiti di legge per il particolare servizio da svolgere;
- d) in numero adeguato al fine di garantire il servizio con costante efficienza;
- e) costantemente aggiornato sulle norme e tecniche di:
  - 1. igiene e sicurezza alimentare;
  - 2. sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- f) dettagliatamente informato circa le modalità di esecuzione del servizio previste dal contratto e dal presente Capitolato;
- g) essere in possesso delle eventuali certificazioni sanitarie prescritte dalla normativa vigente;
- h) identificabile tramite una tessera di riconoscimento contenente la foto, le generalità del lavoratore, la data di nascita e l'indicazione del datore di lavoro (ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs. n. 81/2008)

### **ART. 33 - NORME DI SICUREZZA**

Il servizio deve essere svolto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e in rispetto al proprio HACCP, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e di igiene del lavoro come previsto nel d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in particolare il concessionario è tenuto all'adozione di tutte le misure di igiene e sicurezza per la rimozione/riduzione dei rischi specifici connessi alle attività oggetto della concessione.

L'impresa s'impegna a consegnare all'Ispettorato, ogni dodici mesi, una relazione, con allegata tutta la documentazione specifica di sua competenza, prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a partire dalla data della firma del contratto, sull'attività svolta in cui siano riportati le seguenti informazioni ed allegati:

- elenco degli operatori che hanno operato, negli ultimi 12 mesi, nella struttura per la ricarica e la manutenzione dei distributori;
- autorizzazione sanitaria del personale addetto allo svolgimento di attività alimentare, quindi, ogni lavoratore, compreso il titolare, i quali devono avere il proprio libretto di idoneità sanitaria;
- documento di Valutazione dei Rischi proprio dell'attività a cui si fa riferimento;
- esposizione e tenuta per controlli dell'analisi dei rischi e Controllo dei Punti Critici (HACCP);
- i documenti inerenti all'avvenuta manutenzione dei distributori automatici, presenti nella sede dell'Ispettorato.

I contraenti dovranno di concerto elaborare specifica procedura per l'ingresso dei fornitori, manutentori e qualsiasi altra persona che utilizzi gli spazi dell'Ispettorato per conto dell'Impresa.

### **ART. 34 - RESPONSABILE UNICO DEL SERVIZIO, RUP, E IL DEC**

Il Concessionario ha l'obbligo di nominare un proprio Referente Unico del servizio e comunicare all'Ispettorato Territoriale del lavoro di Prato-Pistoia i seguenti relativi dati: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico mobile.

Il Referente Unico del servizio:

- costituisce l'unica interfaccia nei confronti dell'Ispettorato;
- è delegato formalmente dal Concessionario a rappresentare il Concessionario stesso e trattare in merito a qualsiasi fatto e problema che dovesse sorgere;
  - è assegnata la supervisione e il coordinamento di tutte le attività e prestazioni da svolgere;
- deve coordinare e vigilare affinché ogni fase di svolgimento del servizio risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali;
- ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Ispettorato ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo.

Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Stefano Oliveri Pennesi, Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Prato-Pistoia.

### **Art. 35 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali afferenti agli operatori economici manifestanti interesse saranno trattati dall'INL, con sede in Roma Piazza della Repubblica 59, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente alle finalità relative a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura e unicamente ai fini della individuazione del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto. L'INL tratterà i dati personali afferenti agli operatori economici con le modalità di cui al modulo di informazioni (INL- GDPR04), consultabile nell'apposita pagina del sito istituzionale (<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/ine/privacy.aspx>). Il mancato conferimento dei dati personali richiesti comporta l'impossibilità per l'operatore economico di accedere alla suddetta procedura di affidamento di concessione del servizio".

## **ART. 36 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, di cui al presente Capitolato Speciale d'Oneri, è competente il Foro di Pistoia.